

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

105.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	21, 22
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 22, 23	Fracchia Bruno (PCI)	6
Mellini Mauro (FE)	3, 22	Fumagalli Carulli Ombretta (DC)	9, 19
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Maceratini Giulio (MSI-DN)	8, 10, 11 14, 15, 20
Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (<i>Approvato dal Senato</i>) (5159)	3	Mellini Mauro (FE)	9
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 4, 21, 22	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC), <i>Relatore</i> .	3, 4 10, 11, 19, 20, 21, 22
Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	10, 11, 12 14, 15, 19, 20, 21, 22	Recchia Vincenzo (PCI)	3, 4, 15 19, 20, 21
		Sapienza Orazio (DC)	4, 19, 20, 21
		Sorice Vincenzo, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> .	10, 11, 14, 15, 19, 20

	PAG.		PAG.
Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);		Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);		Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);		Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268)	23
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	23, 24
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (1394);		Fracchia Bruno (PCI)	24
		Mastrantuono Raffaele (PSI)	24

La seduta comincia alle 15,50.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha chiesto la parola l'onorevole Mellini sull'ordine dei lavori.

MAURO MELLINI. Signor presidente, chiedo che venga conferita priorità all'esame in sede referente delle proposte di legge recanti l'abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano (n. 4154 e abbinate).

PRESIDENTE. Ribadisco la richiesta ai gruppi, formulata nella seduta di ieri, di dedicare uno speciale impegno all'attività della Commissione, in modo da consentire la trattazione quanto più possibile sollecita di gran parte dei numerosi provvedimenti all'ordine del giorno, tra cui le proposte di legge riguardanti la pena di morte. Ritengo peraltro necessario discutere prioritariamente il disegno di legge n. 5159, posto al primo punto dell'ordine del giorno, in quanto si tratta di un importante provvedimento, già approvato dal Senato, e in ordine al quale il Comitato ristretto all'uopo nominato ha elaborato una serie di emendamenti sui quali occorrerà probabilmente richiedere il parere delle competenti Commissioni. Al fine di non ritardare l'iter di questo provvedimento, occorre pertanto procedere alla sua immediata discussione, a conclusione della quale la Commissione potrà pronunciarsi sulla proposta di variazione dell'ordine del giorno formulata dall'ono-

revole Mellini. Invito pertanto quest'ultimo a rimuovere la sua richiesta al termine della discussione del disegno di legge n. 5159.

MAURO MELLINI. Prendo atto delle osservazioni del presidente e accolgo il suo invito.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dal Senato) (5159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1990.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do ora la parola al relatore affinché dia brevemente conto dell'esito dei lavori del Comitato ristretto nominato nella seduta del 15 novembre 1990.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Dichiaro la mia soddisfazione per il proficuo ed intenso lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, che dovrebbe a mio giudizio consentire una rapida conclusione dell'iter del provvedimento.

VINCENZO RECCHIA. Mi dispiace contraddire il relatore, ma il Comitato ristretto ha lavorato sul testo e su un pacchetto di emendamenti, introducendo —

talvolta a maggioranza, talaltra all'unanimità — alcune modifiche tali da correggere qualche distorsione che sembrava permanere nel testo dopo l'approvazione da parte del Senato. Conclusa l'attività del Comitato ristretto, ci troviamo a dover esaminare una serie di emendamenti — alcuni dei quali risultano di dubbia comprensione — non esaminati da quest'ultimo.

Mi pare una procedura piuttosto singolare; su questi ulteriori emendamenti sarebbe utile, oltre ad un'illustrazione da parte del relatore, che ne è il presentatore, acquisire anche il parere del Governo; questo perché qualcuno modifica gli articoli della legge relativa alla riforma degli agenti di custodia a soli due mesi dalla sua entrata in vigore.

Pertanto, faccio presente che non si può procedere oltre nella discussione — senza arrivare con ciò a chiedere la rimessione del provvedimento in Assemblea — prima che tutti gli emendamenti siano stati esaminati dal Comitato ristretto.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Le osservazioni del collega Recchia sono esatte, ma meritano alcune considerazioni. Gli emendamenti da me presentati costituiscono prevalentemente modifiche di non grandissima importanza, in quanto si tratta di correzioni materiali di errori compiuti nella formulazione del provvedimento relativo all'ordinamento di polizia giudiziaria.

Mi sembra corretto accedere alla richiesta, formulata dal collega Recchia, di sospendere la seduta per valutare i nuovi emendamenti in sede di Comitato ristretto; in alternativa, potremmo esaminare i primi cinque articoli, che non presentano problemi, per poi convocare il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Quanto al metodo dei nostri lavori, penso che una riunione preventiva del Comitato ristretto avrebbe potuto accelerarli.

VINCENZO RECCHIA. Se vi fosse la disponibilità a ritirare tutti i nuovi emen-

damenti presentati, potremmo procedere nei nostri lavori.

ORAZIO SAPIENZA. Dunque, non si andrebbe ad una riunione del Comitato ristretto solo se...

VINCENZO RECCHIA. Lei ha interpretato bene il mio pensiero: solo se...

PRESIDENTE. Onorevole Nicotra, ritiene che un'immediata breve riunione del Comitato ristretto possa servire a risolvere i problemi che sono sorti?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Penso di sì. Abbiamo commesso un errore materiale nella formulazione del testo.

VINCENZO RECCHIA. Pur essendo d'accordo per una sospensione della seduta, non credo — a differenza del relatore — che si tratti semplicemente di una sopravvenienza.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per dare modo al Comitato ristretto di riunirsi.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 16,30.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa, essendo terminata la riunione del Comitato ristretto.

Avverto che gli emendamenti presentati necessitano dei pareri delle Commissioni I, V ed XI, in attesa dei quali saranno posti in votazione in linea di principio.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 110. - (*Applicazione dei magistrati*) — 1. Possono essere applicati alle pre-

ture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all'articolo 70, comma 1, sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distretto. Possono, altresì, essere applicati alle preture circondariali, ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle procure presso i tribunali e le preture circondariali, nell'ambito del distretto, anche gli uditori con funzioni.

2. L'applicazione è disposta, con decreto motivato, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico ministero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l'applicazione è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione. L'applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni.

4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

5. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistrato applicato.

6. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato non può svolgere attività in tali procedimenti ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al capoverso 1, sostituire le parole uno o più magistrati aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con le seguenti uno o più magistrati.

1. 11.

Rizzo.

Al capoverso 1, sostituire le parole sostituiti procuratori aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con le seguenti sostituiti procuratori.

1. 2.

Rizzo.

Al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 1.

Rizzo.

Al capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

I magistrati che svolgono funzioni, anche direttive, di magistrati di corte d'appello o di corte di cassazione, possono essere applicati per svolgere funzioni corrispondenti a qualifiche di grado inferiore. I magistrati di tribunale possono

essere applicati per svolgere funzioni, anche direttive, di magistrato di corte d'appello.

1. 3.

Rizzo.

Al capoverso 2, premettere il seguente periodo:

La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.

1. 4.

Rizzo.

Al capoverso 2, dopo le parole con decreto motivato, aggiungere le seguenti sentito il consiglio giudiziario.

1. 5.

Rizzo.

Al capoverso 2, dopo le parole con decreto motivato, aggiungere le seguenti sentito il consiglio giudiziario.

1. 12.

Fracchia, Recchia.

Al capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

Il provvedimento di applicazione è immediatamente esecutivo, ma deve essere approvato dal Consiglio superiore della magistratura, al quale è trasmesso ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

1. 6.

Rizzo.

Al capoverso 3, dopo le parole l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione aggiungere le seguenti sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

1. 7.

Rizzo.

Al capoverso 3, dopo le parole: scelto dal Consiglio superiore della magistratura aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale, ai sensi del comma 2.

1. 8.

Rizzo.

Dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

1. 13.

Mastrantuono.

Al capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 9.

Rizzo.

Al capoverso 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

In ogni caso, anche se la durata del singolo provvedimento di applicazione non supera un anno, una ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non sia decorso un anno dalla fine del periodo precedente.

1. 10.

Rizzo.

BRUNO FRACCHIA. Il mio intervento riguarda in particolare l'articolo in esame e, più in generale, gli articoli relativi all'applicazione dei magistrati, che sono modificativi dell'ordinamento giudiziario e che non pochi problemi hanno sollevato nel dibattito in sede dottrinale ed in quello svolto, in prima lettura, al Senato, anche in rapporto ad alcune decisioni della Corte costituzionale sull'articolo 107 della Costituzione.

Vi sono norme — come quella sulla permanenza minima del magistrato in sede e quella sul titolo preferenziale per

il trasferimento — sulle quali, in linea di massima, si può essere d'accordo, così come, in linea di massima, si potrebbe essere d'accordo sull'assegnazione d'ufficio al momento della progressione di carriera.

Si tratta di una problematica che è stata affrontata diverse volte, cioè ogni volta che si è discusso del principio dell'inamovibilità, non solo come correttiva di tale principio bensì anche — direi — come traduzione organica, ordinamentale di un principio definito in astratto nella Costituzione. Proprio perché si tratta di un istituto che mette in pratica il precetto costituzionale, l'assegnazione d'ufficio al momento della progressione di carriera non dovrebbe essere limitata ai soli magistrati dei tribunali e di appello, escludendo quindi quelli di cassazione.

Occorre, tra l'altro, stare attenti all'elenco speciale che viene dalle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, mediante il quale si procede all'individuazione delle sedi nelle quali tale principio, a differenza di altri, deve essere applicato. Proprio perché il provvedimento ha natura particolare — in quanto non coinvolge l'intero ordine giudiziario — e perché risulta essere derogativo di un principio « intoccabile » (che invece viene limitato ad alcune categorie di magistrati e non a tutte) potrebbero essere sollevate nuove questioni di costituzionalità.

Tutto ciò dipende dal fatto che ancora una volta si procede a modifiche limitate ed episodiche. Si tenga conto che l'ultima di esse è prevista dalla legge n. 58 del 1989, con la quale si è proceduto alla modifica dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, una norma sulla quale torniamo nuovamente per definire piccole questioni senza mai toccare la sostanza del problema. Mi riferisco alla revisione organica dell'ordinamento giudiziario, per la quale sembra che non vi sia alcuna volontà politica di approvarla.

Le stesse norme d'applicazione denotano un tentativo ulteriore — ancora una volta episodico — di rimediare in un modo o nell'altro alla carenza di magistrati. Anche se non si può essere tenden-

zialmente contrari alla previsione di un'applicazione per un periodo maggiore (giungendo all'adozione del provvedimento anche senza il consenso del magistrato), occorre tener presente che la giurisprudenza costituzionale sino ad ora ha sempre accolto il principio della necessità dell'esistenza di tale consenso.

Indipendentemente da tali osservazioni, il motivo fondamentale per il quale il gruppo comunista — come è avvenuto al Senato — annuncia la propria astensione dalla votazione del provvedimento, è che esso ha una visuale ridotta; il Governo, al contrario, sembra impegnarsi a fondo per giungere alla sua approvazione proprio per evitare di affrontare i nodi essenziali della crisi dell'ordine giudiziario. Recuperare posti per coprire organici insufficienti sembra essere l'obiettivo prioritario, mentre il provvedimento relativo alle circoscrizioni giudiziarie, in esame al Senato, sembra non procedere. Si provvede, invece, all'istituzione di nuovi e piccoli uffici giudiziari non tenendo conto della necessità della grande riforma del giudice di pace, sulla quale auspico che la Commissione in questi giorni faccia enormi passi avanti, approvando eventualmente emendamenti al testo pervenuto dal Senato.

Anche se sono stati approvati due importanti emendamenti del gruppo comunista (uno dei quali è quello relativo al consiglio giudiziario per le applicazioni del distretto), ritengo che, anche se vi fosse un'impugnazione dinanzi la Corte costituzionale, ora vi sarebbero argomenti più solidi a favore della sua costituzionalità.

L'altra questione riguarda il problema delle ragioni di salute che non giudicavamo corretto fosse affrontata nei termini proposti dal Senato. Il nostro emendamento, infatti, ritengo abbia collocato l'istituto in un quadro più accettabile.

Per questi motivi, il gruppo comunista preannuncia l'astensione dalla votazione sugli articoli 1 e 2, riservandosi una valutazione più complessiva per ciò che attiene la successiva parte del provvedimento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
RAFFAELE MASTRANTUONO

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione dell'esame del provvedimento in sede legislativa (quindi della particolare forma di pubblicità ad essa conferita) per sottolineare che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, pur preannunciando il voto favorevole, non esprime la sua totale ed esaustiva soddisfazione per il modo in cui questo provvedimento affronta il problema della carenza dei magistrati nei vari uffici giudiziari. Sappiamo che l'applicazione di una legge è un atto amministrativo il quale, quando non è gradito dal destinatario, viene impugnato dinnanzi la giustizia amministrativa, vanificando gli effetti legislativi in quanto tale impugnazione — cui segue quasi sempre il provvedimento sospensivo — determina il mancato raggiungimento degli obiettivi.

In secondo luogo, riteniamo che l'esperienza giudiziaria insegni che la destinazione a tempo limitato fa del magistrato un precario, un uomo che ricopre il suo incarico per dovere, ma che non sente quell'ufficio come la destinazione permanente.

In terzo luogo, cogliamo questa occasione anche per ribadire un concetto che, pur avendo trovato tra gli studiosi della materia un apprezzamento, non vede ancora una propria collocazione nell'ordinamento. Vi è la necessità di affrontare il problema delle sedi vacanti in cui non vi sono vocazioni di magistrati. Mi riferisco alle cosiddette sedi « a rischio » dove effettivamente e comprensibilmente non vi è un grande numero di giudici disposti ad andare.

Tenuto conto dell'articolo 107 della Costituzione e di tutto ciò che in relazione ad esso si è detto e scritto, pensiamo che questo problema non possa risolversi se non mediante un radicale cambiamento dell'impostazione delle leggi di regolamentazione dell'ordinamento giudiziario. Fino a quando non si stabilirà

che la progressione della carriera del magistrato passa necessariamente attraverso la copertura delle sedi disagiate (cioè delle sedi dove abitualmente non vi è un affollamento di aspiranti) l'articolo 107 della Costituzione costituirà un notevole ostacolo al completamento degli organici dei magistrati nei tribunali non graditi perché ritenuti pericolosi o per altre ragioni.

Riteniamo che, in analogia con quanto accade in altre amministrazioni dello Stato (il più tipico e classico esempio è rappresentato dal Ministero degli affari esteri), si debba prevedere una progressione dei magistrati per cui obbligatoriamente, quindi senza *vulnus* dell'articolo 107 della Costituzione, determinati passaggi di carriera non possano essere ottenuti se non dopo aver prestato servizio come giudici in certe sedi considerate « a rischio ». Ciò consentirebbe di assicurare sempre a questi uffici la presenza di magistrati e al tempo stesso di non incorrere nella violazione dell'articolo 107 della Costituzione in quanto, trattandosi di un passaggio necessario e predeterminato per tutti, non si potrebbe affermare che si sia eluso il principio del giudice naturale e dell'immovibilità del magistrato.

In difetto di ciò, sforzi meritori come quelli che ci accingiamo a compiere con la disciplina sulle applicazioni resteranno eternamente privi di successo, per i motivi che mi sono permesso di elencare prima e che si sintetizzano nella debolezza di norme di applicazione dei giudici che possono essere eluse in vari modi e che rischiano di non raggiungere gli scopi per cui ci accingiamo a varare questa legge.

Tutto ciò va detto nel momento in cui il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale conferma il suo voto favorevole su tutta questa parte del provvedimento, pur con la consapevolezza che la nuova legge non risolverà il problema della carenza degli organici negli uffici « a rischio », che è stato alla base della decisione del Governo e del Parlamento di mobilitarsi anche con il testo al nostro esame.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Credo anch'io, signor presidente, come altri colleghi, che sarebbe più opportuno varare un piano organico di riforma dell'ordinamento giudiziario, se non altro in attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, che negli oltre quarant'anni della nostra democrazia purtroppo non ha mai avuto un'effettiva applicazione ma ha visto soltanto provvedimenti che si sono via via accumulati l'uno sull'altro, non sempre funzionali ad un « servizio giustizia » davvero efficace.

Tuttavia, pur ritenendo che un piano organico di riforma dell'ordinamento giudiziario rappresenterebbe la soluzione migliore, mi pare che i tempi tecnici non ne consentano l'attuazione e che ci si debba perciò accontentare di provvedimenti di tipo settoriale che intervengono volta per volta, augurandoci che essi non alterino la logica generale di un sistema nel quale efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione si coniugano con il rispetto del cittadino utente della giustizia.

Sotto questo profilo, mi pare che l'articolo 1, sul quale siamo chiamati in questo momento ad esprimere le nostre valutazioni, così come del resto l'intero provvedimento, abbiano una propria logica apprezzabile e siano perciò da sostenere con un voto favorevole. La logica consiste nel dare maggiore funzionalità agli uffici giudiziari e nel garantire l'utente della giustizia, cioè il cittadino, in uno dei suoi diritti fondamentali. Che il « servizio giustizia » richieda risposte efficaci in termini di funzionalità è ormai osservazione talmente ripetuta da considerarsi persino banale, perciò sono sorpresa che alcuni colleghi sempre attenti ai problemi della funzionalità degli uffici giudiziari sembrino oggi non apprezzare lo spirito del disegno di legge al nostro esame.

Un solo punto vorrei fare presente al Governo, cioè che provvedimenti di applicazione di norme concernenti i magistrati dovrebbero essere adottati con il consenso degli interessati. In questa linea sono stati presentati alcuni emendamenti sui

quali il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore.

MAURO MELLINI. Condivido le preoccupazioni espresse dal collega Maceratini in ordine alla sorte di questo provvedimento durante la fase della sua applicazione. In sostanza, passiamo da un sistema fondato sulla totale inamovibilità dei magistrati, che dà garanzie in ordine alla collocazione in carriera degli stessi, ad un sistema sostanzialmente fondato sul principio opposto, in cui tale inamovibilità scompare totalmente.

Si può ragionevolmente immaginare che il risultato di ciò sarà un incremento del contenzioso amministrativo, che rischierà di bloccare l'applicazione della legge, perché sappiamo di avere l'ostilità dell'Associazione nazionale magistrati. Ciò che è avvenuto per i magistrati collaudatori potrà verificarsi in questo caso con maggiore giustificazione.

Ammettiamo per esempio che venga sollevata un'eccezione di costituzionalità e questa venga rimessa da un TAR alla Corte costituzionale. Figuriamoci quel che potrebbe accadere! È vero che è stato previsto un limite temporale, ma è anche vero che la generalizzazione comporta effettivamente la possibilità di svolgere le proprie funzioni in una sede al riparo da eventuali strumentali destinazioni e rimozioni (rimuoverlo per un anno significa spogliare il magistrato di una serie di procedimenti). Qualche giudice che svolge umilmente il proprio lavoro e magari « pesta i piedi » ad un altro magistrato « protagonista » che non ne approva la condotta, potrà in futuro essere facilmente oggetto di un'applicazione che potrebbe spogliarlo delle proprie funzioni.

Per quanto riguarda la norma che prevede che non più di un magistrato applicato possa far parte di ciascun collegio giudicante, sono certo che essa comporterà non poche complicazioni ai fini della composizione dei suddetti collegi, soprattutto nelle sedi più piccole. Da ciò discenderà la presentazione di interrogazioni parlamentari volte a comprendere perché mai un certo personaggio non

possa essere processato, che metteranno in luce le difficoltà obiettive proprie della formazione dei collegi.

Il problema, dunque, è sempre lo stesso: o si abroga il sistema dell'automatismo e si stabilisce che per conseguire determinati avanzamenti si dev'essere soggetti a spostamenti per occupare posti che siano conformi agli avanzamenti in carriera, compresi i benefici economici relativi (senza i quali nessuna professionalità si sviluppa), o altrimenti il provvedimento in discussione non sortirà gli effetti per i quali è stato presentato e rischierà di creare situazioni molto gravi perché non si saprà come esso verrà gestito.

Intendo svolgere un'ultima considerazione. I poteri che vengono attribuiti ai capi degli uffici sono notevoli e presuppongono che i titolari di essi abbiano un prestigio indiscusso.

Considero molto difficilmente applicabile una norma di questo tipo, che conferisca tali poteri ai capi degli uffici. Sappiamo infatti che cosa significhino, oggi, i problemi del trasferimento, dell'abitazione, della sede, e quant'altro sia connesso con il provvedimento relativo alla rotazione degli incarichi direttivi. D'altra parte questo provvedimento, che prevede limitazioni di durata dell'applicazione, non prevede limitazioni di durata di se stesso. Si consideri che un provvedimento analogo, ma meno grave, stabilito per la guerra e datato 1945, è rimasto in vigore fino al 1987 ed è servito per scopi completamente diversi (come, per esempio, quello di creare giudici itineranti in Sardegna per i casi di sequestro di persona).

Con riferimento alla creazione del giudice per la singola causa — che può essere utilizzata in questo provvedimento — va considerato che, molto spesso, si redige una bella motivazione per dire il contrario di quel che si pensa.

Al comma 6 del primo articolo è scritto: « Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si prevede di durata particolarmente lunga, il magistrato ap-

plicato non può svolgere attività in tali procedimenti ».

Nella convinzione che determinate situazioni di inamovibilità oltre il limite del tollerabile debbano essere evitate e che la strada da percorrere sia un'altra, mi dichiaro contrario a questo provvedimento, anche se ciò può costarmi di apparire d'accordo con l'Associazione nazionale magistrati.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Dichiaro, in assenza del presentatore, di fare mio l'emendamento Rizzo 1. 7.

PRESIDENTE. Data l'assenza dell'onorevole Rizzo, s'intende che egli abbia rinunciato ai suoi emendamenti 1.11, 1.2, 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 ed 1.10.

Passiamo all'emendamento Fracchia e Recchia 1.12.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Dichiaro di accettare tale emendamento.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, dichiaro di accettare questo emendamento.

GIULIO MACERATINI. Capisco che si tratta di una norma di garanzia per il magistrato, perché in sede di consiglio giudiziario possono essere espresse dal magistrato stesso valutazioni che diversamente non potrebbero essere fatte valere — almeno in quella fase del procedimento amministrativo — per eventualmente opporsi all'applicazione. Ma basta conoscere la realtà attuale dei consigli giudiziari per rendersi conto di come l'approvazione di questo emendamento farebbe funzionare il provvedimento in discussione ancora meno di quanto non si pensi.

Inoltre, ritengo — e gli argomenti addotti poc'anzi dall'onorevole Mellini vanno ad incrementare questa mia concezione — che i provvedimenti saranno tutti impugnati davanti ai TAR, dove si farà presente che questo o quel magistrato stava seguendo un processo molto deli-

cato (chiara invocazione di un eccesso di potere da parte dell'organo che avrà emesso questo o quel provvedimento).

Le valutazioni che emergeranno in sede di consiglio giudiziario serviranno a quest'opera di ostruzionismo alla legge.

Mi domando, peraltro, a che serva introdurre una norma simile, visto che i consigli giudiziari non si riuniscono mai. In realtà, con questo meccanismo, sarà estremamente difficile ricorrere all'istituto dell'applicazione.

Dichiaro quindi il mio voto contrario sull'emendamento 1.12.

PRESIDENTE. Il successivo emendamento 1.13 prevede un termine entro il quale deve essere reso il parere del consiglio giudiziario.

GIULIO MACERATINI. In questo caso la mia opposizione diventa meno rigida.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, gli identici emendamenti Rizzo 1.5 e Fracchia e Recchia 1.12, accettati dal relatore e dal Governo. *(Sono approvati).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Rizzo 1.7, fatto proprio dal relatore ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Mastrantuono 1.13, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

La votazione dell'articolo 1 è pertanto sospesa.

Do lettura del successivo articolo:

ART. 2.

1. L'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« ART. 194. — *(Tramutamenti successivi).*
— 1. Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni o

per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta od accettata, non può essere trasferito ad altre sedi prima di quattro anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero ragioni di servizio. In quest'ultimo caso il trasferimento non può comunque essere disposto prima di due anni dal giorno in cui il magistrato ha assunto effettivo possesso dell'ufficio ».

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Al capoverso 1, sostituire le parole ovvero ragioni di servizio con le seguenti ovvero gravi ragioni di servizio.

2. 6.

Fumagalli Carulli.

Al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2. 5.

Fracchia, Recchia.

Al capoverso 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Il termine è ridotto a due anni per la prima assegnazione di sede agli uditori giudiziari.

2. 1.

Rizzo.

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il disposto del comma 1 si applica alle destinazioni, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sedi la cui vacanza sia stata pubblicata in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. 2.

Rizzo.

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta fermo il disposto dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273.

2. 3.

Rizzo.

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il magistrato destinato, a domanda o di ufficio, ad una sede, non può rimanervi per un periodo superiore a dieci anni.

2. 4.

Rizzo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 2.6 e 2.5 e contrario ai restanti emendamenti presentati all'articolo 2.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fumagalli Carulli 2.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento Fracchia e Recchia 2.5, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché l'onorevole Rizzo è assente, s'intende che abbia rinunciato agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

La votazione dell'articolo 2 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

1. I magistrati di tribunale e di corte d'appello che sono destinati a domanda nelle sedi rimaste vacanti dopo la pubblicazione a norma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e comprese in uno speciale elenco pubblicato all'inizio di ciascun anno dal Consiglio superiore della magistratura, hanno diritto, alla scadenza del termine indicato dall'articolo 194 del citato ordinamento giudiziario, come sostituito dall'articolo 2

della presente legge, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, previo giudizio di idoneità qualora si tratti del conferimento di uffici direttivi.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Dopo le parole nelle sedi richieste, aggiungere le seguenti escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate.

3. 2.

Rizzo.

Sopprimere le parole previo giudizio di idoneità qualora si tratti del conferimento di uffici direttivi.

3. 1.

Rizzo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì agli uditori giudiziari che, assegnati a sedi comprese nello speciale elenco predisposto dal Consiglio superiore della magistratura, vi prestino servizio per almeno quattro anni.

3. 3.

Rizzo.

Poiché l'onorevole Rizzo è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3, si provvede, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni di ufficio all'atto della nomina a magi-

strato di tribunale ovvero della rinuncia alla nomina a magistrato di corte d'appello, di cui all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 570, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. Per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte di appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del terzo comma dell'articolo 4 della citata legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

2. Alle assegnazioni d'ufficio di cui al comma 1 si provvede con i magistrati che, all'atto della nomina, prestavano servizio nel distretto in cui sono compresi i posti vacanti ovvero, qualora ciò non sia possibile, nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

3. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

4. Sono abrogati i commi quarto e quinto del citato articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

1. Alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante assegnazione d'ufficio, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità, dei magistrati di tribunale e di corte d'appello, trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni e che non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsti dalla

legge per la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina a magistrato di cassazione alla data in cui si è verificata la vacanza dell'ufficio da coprire, i quali, alla data suddetta, abbiano occupato lo stesso posto per oltre dieci anni consecutivi.

2. Alla copertura dei posti di magistrato di corte d'appello, ivi compresi gli uffici direttivi, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede di ufficio conferendo le relative funzioni ai magistrati trattenuti nell'esercizio delle precedenti funzioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e che, alla data in cui si è verificata l'effettiva vacanza, non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini della nomina a magistrato di cassazione, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità.

3. Alle assegnazioni di ufficio di cui ai commi 1 e 2 si provvede con magistrati in servizio nel distretto in cui è compreso il posto rimasto vacante e, qualora ciò non sia possibile, con magistrati in servizio nei distretti limitrofi o in quelli più vicini. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Catanzaro e per il distretto di Reggio Calabria anche quello di Messina.

4. I magistrati da assegnare ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere sentiti dal Consiglio superiore della magistratura prima della deliberazione.

5. Ai magistrati assegnati a norma del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 3.

6. Sono abrogati i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

4. 1.

Rizzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. È abrogato l'articolo 126 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
4. 2.

Il Relatore.

Poiché l'onorevole Rizzo è assente, s'intende che abbia rinunciato all'emendamento 4.1.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole all'emendamento 4.2 del relatore.

PRESIDENTE. La formulazione del comma 2 dell'articolo 4 del testo in esame non sembra garantire il criterio della reciprocità. Vorrei, pertanto, chiedere al rappresentante del Governo se anche i distretti di Firenze, Genova e Roma si considerano limitrofi rispetto a quello di Cagliari, il distretto di Catanzaro rispetto a quello di Messina e quest'ultimo rispetto a quello di Reggio Calabria.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero precisare che l'ultima parte del comma 2 dell'articolo 4 deve essere interpretata nel senso di garantire il pieno rispetto del principio di reciprocità.

GIULIO MACERATINI. Ciò è molto grave. Il criterio di reciprocità porta alla conseguenza che per un magistrato di Firenze sarà considerato limitrofo il distretto di Cagliari! Stiamo scherzando? Dichiaro di essere contrario al principio della reciprocità.

PRESIDENTE Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 4.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

La votazione dell'articolo 4 è pertanto sospesa.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4, comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché ad ogni altra norma limitativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali non potrà in ogni caso superare il limite quantitativo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 1988, nella consistenza numerica, in aumento e in diminuzione, determinata dalla legislazione vigente.

3. Il Ministro di grazia e giustizia nella emanazione dei bandi di concorso di cui al comma 2 accantonerà un terzo dei posti disponibili per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5.

1. In deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo 4,

comma 2, della legge 7 luglio 1988, n. 254, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nonché ad ogni altra norma limitativa od ostativa in materia di assunzione di personale, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il reclutamento di personale nei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, da assegnare alle qualifiche funzionali e ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, il sessanta per cento dei posti disponibili a seguito delle procedure di modifica dei contingenti di qualifica e profilo è riservato al personale in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica rivestita e in possesso dei requisiti richiesti dal relativo bando; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'interno comparto. I posti sono conferiti mediante concorsi interni secondo le modalità fissate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La stessa riserva del sessanta per cento dei posti disponibili si applica anche in occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per il Ministero di grazia e giustizia, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Dopo l'espletamento dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli autisti assunti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, accedono ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia nei limiti delle dotazioni organiche corrispondenti mediante

concorso riservato per esame, se in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nella pubblica amministrazione.

5. L'esame di cui al comma 4 consiste in una prova pratica di idoneità, integrata da una prova psicotecnica, secondo le modalità stabilite con decreto del ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I poteri e le facoltà previsti nei commi 1 e 2 possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 1.

Il Relatore.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

VINCENZO RECCHIA. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista dalla votazione su tale emendamento.

GIULIO MACERATINI. Anche il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si astiene dalla votazione sull'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 5.1 del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui all'articolo 5, ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei dei concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia — Amministrazione giudiziaria ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consentisse la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia potrà assumere gli idonei dei concorsi previsti nello stesso articolo 5, comma 1, fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. I poteri e le facoltà previsti nel presente articolo possono essere esercitati per un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale articolo risultano presentati i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6.

1. Alla copertura dei posti complessivamente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche e nei profili previsti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 1987, 8 marzo 1988 e 14 settembre 1988 e successive modificazioni si provvederà mediante concorsi, per titoli e prova selettiva intesa ad accertare la professionalità richiesta dal profilo per cui si concorre, riservati al personale che abbia una anzianità di servizio di almeno tre anni nel profilo immediatamente inferiore, indipendentemente dal titolo di studio prescritto per l'accesso alle rispettive qualifiche, fatta eccezione per i casi in cui il titolo stesso costituisca abilitazione all'esercizio dell'attività tecnico professionale indicata nel profilo.

2. L'individuazione dei titoli e le modalità di svolgimento delle prove selettive, i criteri di valutazione, la formazione delle graduatorie finali, la composizione delle commissioni esaminatrici e quanto altro attiene alle prove stesse saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

3. Per la copertura dei posti rimasti disponibili nelle diverse qualifiche dopo l'effettuazione dei concorsi di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche professionali e gli specifici profili professionali, quanto alla Amministrazione giudiziaria gli idonei dei concorsi già banditi ed espletati non anteriormente a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge e quanto all'Amministrazione penitenziaria gli idonei dei concorsi già banditi ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero di grazia e giustizia, nonché, per i profili dell'area sociopedagogica, dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti locali limitatamente ai concorsi banditi da quelli nella cui competenza territoriale ricadono istituti o servizi penitenziari in possesso delle vacanze di organico da colmare.

4. I candidati risultati idonei in concorsi pubblici per esami banditi dal Ministero di grazia e giustizia hanno titolo di preferenza assoluta.

6. 2.

Recchia, Fracchia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Ministro di grazia e giustizia, prima di emanare i bandi di cui all'articolo 5, ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei di tutti i concorsi banditi dalle Amministrazioni dello Stato.

6. 1.

Fumagalli Carulli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Prima di emanare i bandi di cui all'articolo 5, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di utilizzare, per le rispettive qualifiche funzionali e gli specifici profili professionali, gli idonei dei

concorsi già banditi dal Ministero di grazia e giustizia, nonché, per l'area socio-pedagogica dell'Amministrazione penitenziaria, dalle altre Amministrazioni dello Stato, purché i suddetti concorsi siano stati espletati non anteriormente a tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

6. 5.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.

6. 4.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Il personale del Ministero di grazia e giustizia, compreso quello del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il centro elaborazione dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o nei servizi ad esso connessi, che abbia effettivamente svolto per un periodo non inferiore a due anni mansioni di un profilo diverso da quello relativo alla qualifica rivestita, è inquadrato, a richiesta, in tale profilo previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione e a seguito del superamento di apposite prove selettive. I concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 5 saranno banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di detta procedura.

2. Il contenuto delle prove selettive di cui al comma 1, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento delle suddette prove e quant'altro attiene alle prove stesse saranno stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 01.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART.

1. I coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari sono impiegati civili dello Stato.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà ad adeguare l'ordinamento degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti alla previsione di cui al comma 1.

6. 02.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART.

1. Per il personale del Ministero di grazia e giustizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge il vincolo previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è ridotto a tre anni.

6. 03.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzata una maggiore spesa di lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, quantificato in lire 4.770 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

6. 04.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. La tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, come sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

2. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, sono aumentate del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni e del venti per cento al compimento del quarto sessennio di servizio complessivamente prestato nell'amministrazione giudiziaria o in quella degli archivi notarili, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, rispettivamente valutato in lire 8.006 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 quanto al comma 1, e in lire 29.526.000.000 per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 quanto al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento « Interventi vari in favore della giustizia ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 05.

Il Relatore.

TABELLA A.

(Articolo aggiuntivo 6. 05).

Indennità di servizio penitenziario per il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	
Qualifiche	Importo lordo mensile
Dirigenti superiori	1.050.000
Primi dirigenti	851.200
Ispettori generali del ruolo ad esaurimento	851.200
Direttori capo del ruolo ad esaurimento	851.200
IX Qualifica preposti direzione	830.000
IX Qualifica	762.000
VIII Qualifica preposti direzione	762.000
VIII Qualifica	725.000
VII Qualifica preposti direzione	696.000
VII Qualifica	660.000
VI Qualifica	557.000
V Qualifica	487.000
IV Qualifica	487.000
III Qualifica	487.000
II Qualifica	452.000

Nota. — Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sia nel corpo di polizia penitenziaria, e del venti per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

Tab. A.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla seguente:

« l) previsione che, al fine di coprire eventuali carenze di organico, sia possibile il richiamo in servizio degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, per un periodo non superiore a due anni, sempre che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di età ».

6. 06.

Il Relatore.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. ...

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.

6. 010.

Il Relatore.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.2 e 6.1.

VINCENZO RECCHIA. Accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 6.2.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI. Ritiro l'emendamento 6.1, in quanto di fatto assorbito dall'emendamento 6.5 del relatore.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 6.5 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 6.4 del relatore.

(È approvato).

La votazione dell'articolo 6 è, pertanto, sospesa.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 6.01.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.01.

VINCENZO RECCHIA. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo aggiuntivo 6.01 che, al pari di altri successivi, propone di introdurre modifiche alla legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia, approvata dal Parlamento un mese e mezzo fa. In particolare questo articolo rischia di ledere alcune norme di garanzia previste dagli articoli 4 e 5 del provvedimento citato, sia per la formulazione proposta, sia per i riferimenti che pur sono stati esaminati in Comitato ristretto dove è stata prospettata la possibilità di approvare una delega al Governo in applicazione di quegli articoli. Da parte del Governo e del relatore, però, non sono state date spiegazioni ulteriori rispetto alle obiezioni avanzate dal gruppo comunista anche in quella sede.

Orazio Sapienza. Signor presidente dichiaro di votare a favore di questo articolo aggiuntivo perché, anche se da una parte esso configura un parziale peggioramento delle norme di cui alla legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia, dall'altra, ampliando la platea dei beneficiari, di fatto consente a tutti — e non più soltanto al 30 per cento di essi — coloro i quali prestano servizio presso il centro elaborazione dati di passare alla qualifica che in atto rivestono non godendo però dell'opportuno e dovuto riconoscimento.

Quindi, se da un lato vi è un « peggioramento » della disciplina generale, dall'altro non deve essere dimenticato che la norma in esame viene incontro alle giuste aspettative di quel gruppo di dipendenti. Rispetto al testo cui faceva riferimento il collega Recchia, si ripristina, infatti, una disposizione sempre adottata nell'ambito del pubblico impiego relativa al riconoscimento di una diversa qualifica nel caso in cui la mansione superiore fosse espletata per un certo periodo di tempo.

Se dunque non provvedessimo a correggere la disposizione contenuta nella legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia, rischieremmo oggettivamente di perpetuare, anche per il futuro, una

norma che potrebbe essere invocata da altre categorie di pubblici dipendenti con conseguenze oggettivamente rilevanti per quanto riguarda l'assetto complessivo della pubblica amministrazione.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, per le medesime ragioni che hanno suscitato le perplessità illustrate dai colleghi già intervenuti, annuncio l'astensione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale dalla votazione dell'articolo aggiuntivo 6.01.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una precisazione. Dopo le dichiarazioni rese dall'onorevole Sapienza, che condivide l'articolo aggiuntivo in esame, anche a nome della Commissione vorrei precisare che l'interpretazione della norma in esame non pregiudica in alcun modo l'attuazione dei principi di cui all'articolo 5 della legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 6.01 del relatore, accettato dal Governo. *(È approvato)*.

Passiamo all'articolo aggiuntivo del relatore 6.02.

VINCENZO SORICE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi del relatore 6.02, 6.03, 6.04 e 6.05.

ORAZIO SAPIENZA. Signor presidente, nel ringraziare il sottosegretario Sorice per aver mantenuto l'impegno assunto in Commissione lavoro nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo ai coadiutori giudiziari, raccomando al Governo di rispettare il termine di tre mesi previsto dall'articolo aggiuntivo 6.02. Dico questo perché a volte accade che la pubblica amministrazione attenda anche un'eter-

nità. Augurandomi che non sia così, auspico che entro la data stabilita si possa soddisfare un'aspettativa largamente e lungamente attesa dalla categoria.

VINCENZO RECCHIA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo articolo aggiuntivo perché con esso si accoglie lo spirito e la sostanza di una nostra analogo proposta, successivamente ritirata per convergere sull'articolo aggiuntivo 6.02. Con tali disposizioni riteniamo si vada incontro alle attese di lavoratori che ancora oggi intrattengono un rapporto di lavoro abbastanza anomalo.

GIULIO MACERATINI. Avevo presentato, in altre occasioni e per altri provvedimenti, emendamenti analoghi al testo al nostro esame, volti al riconoscimento — allora invano e adesso con esito positivo — della qualifica ai coadiutori giudiziari, a questi poveri « anfibi » dell'amministrazione giudiziaria che non avevano uno *status* chiaro e che invece adesso cominciano ad intravedere lo sbocco della galleria nella quale erano stati cacciati. Per questa ragione voterò a favore dell'articolo aggiuntivo 6.02.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 6.02 del relatore. *(È approvato)*.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 6.03. *(È approvato)*.

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 6.04 del relatore. *(È approvato)*.

Passiamo all'articolo aggiuntivo 6.05.

VINCENZO RECCHIA. Il gruppo comunista voterà contro, per le seguenti ragioni. Con l'articolo aggiuntivo 6.05 si propone un adeguamento dell'indennità penitenziaria per legge, e quindi al di fuori di

qualsiasi contrattazione. Si determina così un intervento sulla retribuzione quando i rinnovi contrattuali non sono ancora avviati. Tra l'altro, in base all'articolo 40 della legge n. 395 del 1990 (riforma del Corpo degli agenti di custodia), al personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali viene riconosciuto, a partire dalla settima qualifica, il trattamento della polizia di Stato. Si tratta di una questione che abbiamo più volte cercato di sollevare anche nel corso della discussione di tale disegno di legge senza avere molto successo. Per fortuna ne abbiamo avuto su altri punti. È abbastanza singolare che, nonostante la dizione dell'articolo 40 che ho appena citato, e nonostante non vi sia alcuna intenzione di avviare un confronto per il rinnovo contrattuale, a meno di due mesi dall'approvazione della legge n. 395 si intervenga, specificatamente per quanto riguarda l'indennità penitenziaria, nuovamente in questa forma.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIUSEPPE GARGANI

VINCENZO RECCHIA. Le ragioni di questa situazione, che rischia di innescare pericolosi meccanismi all'interno della pubblica amministrazione, sono per me incomprensibili. Siamo molto curiosi di conoscere i pareri che le altre Commissioni saranno chiamate ad esprimere; non convincendoci del tutto la formulazione, la filosofia e le logiche che ispirano l'articolo aggiuntivo, voteremo contro.

ORAZIO SAPIENZA. Il mio è un sì sofferto, perché sono un accanito sostenitore della totale contrattualizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale del pubblico impiego. Tuttavia, questo tipo di impostazione non è stato rispettato all'interno del Parlamento per tante altre categorie, tant'è vero che in occasioni diverse sono state introdotte norme che andavano invece ricondotte al rapporto contrattuale.

Ci troviamo in presenza di una legge attesa dalla categoria e di un atteggiamento dei sindacati che è favorevole perché la situazione attuale del settore giustizia è di emergenza. In altri momenti l'atteggiamento dei sindacati sarebbe stato probabilmente diverso, sarebbe stata cioè sicuramente rivendicata la contrattualizzazione anche di questo aumento.

Il mio, ripeto, è un sì sofferto, dettato appunto dalla necessità di rispondere con sollecitudine ad una situazione di emergenza alla quale occorre porre fine.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Preannuncio il mio voto favorevole all'articolo aggiuntivo 6.05.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 6.05, con l'annessa tabella A. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 6.06.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Questo articolo aggiuntivo è inteso ad ovviare ad un errore materiale incorso nella redazione del testo della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole a questo articolo aggiuntivo.

VINCENZO RECCHIA. Il gruppo comunista voterà a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo 6.06 del relatore. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 6.010.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La legge finanziaria stabiliva dei li-

miti alle assunzioni che sono stati superati dal Ministero di grazia e giustizia. Adesso, per rientrare nei termini della legge, si dovrebbero operare dei licenziamenti. Con questo articolo si prevede una sanatoria per tali situazioni, sanatoria che ci è stata esplicitamente chiesta dal sottosegretario Castiglione in sede di Comitato ristretto.

Poiché si tratta, ripeto, di una norma mirante a sanare una disposizione amministrativa adottata in violazione della legge finanziaria, ne raccomando l'approvazione alla Commissione.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Mi pare di aver capito che nel biennio 1989-1990 alcuni provvedimenti di assunzione adottati dal Ministero di grazia e giustizia non sono stati registrati dalla Corte dei conti perché assunti in deroga ai limiti stabiliti dalla legge finanziaria. Vi sono, tra l'altro, alcuni problemi di conflittualità nell'ambito del personale assunto in questo modo; pertanto il gruppo socialista voterà a favore dell'introduzione di questa sanatoria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 6.10 del relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 miliardi e 227 milioni per l'anno 1991, in lire 32 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 48 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede a carico degli stanziamenti iscritti sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole all'onere derivante dall'attuazione della presente legge con le seguenti all'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6.

7.1

Il Relatore.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 7.1 del relatore.

(È approvato).

BENEDETTO INCENZO NICOTRA, *Relatore*. Vorrei chiedere al presidente di farsi interpretare presso le Commissioni consultate della necessità di una sollecita espressione dei pareri di loro competenza sugli emendamenti approvati in linea di principio, al fine di poter pervenire quanto prima alla conclusione dell'iter del provvedimento presso questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Intendo assicurare i colleghi che i pareri sugli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio saranno richiesti immediatamente.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ricordo che all'inizio della seduta l'onorevole Mellini aveva sostanzialmente preannunciato una richiesta di variazione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere prima all'esame in sede referente delle proposte di legge recanti abolizione della pena di morte nell'ordinamento giuridico italiano.

MAURO MELLINI. L'esame di tali proposte di legge si rende necessario anche in considerazione del fatto che la pena di morte potrebbe essere applicata, allo stato delle cose, nei confronti dei componenti la forza aerea italiana che opera attualmente nell'area del Golfo Persico.

Si era detto che sarebbe stato adottato, per evitare l'eventualità di tale estrema sanzione, un apposito decreto ministeriale (che per altro non si capisce come potrebbe modificare norme di legge quali quelle contenute nel codice penale militare di guerra).

Poiché penso che tra le tanti morti di cui si può parlare in questo periodo si debba, per lo meno, togliere di mezzo quella più grave in quanto inflitta attraverso una pretesa sacralità, credo che sia urgente approfittare di questa contingenza; altrimenti, non si può pensare di aspettare la prossima guerra per provvedere all'eliminazione della pena di morte dal codice penale militare.

Ritengo che togliere in questo frangente, un tale brutto fantasma possa servire a tranquillizzare le coscienze — e non solo le coscienze — di tutti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, l'ordine del giorno è variato secondo la proposta dell'onorevole Mellini, nel senso di discutere subito, in sede referente, i provvedimenti relativi all'abolizione della pena di morte.

(Così rimane stabilito).

Pertanto, sospendo la seduta per il tempo necessario.

La seduta, sospesa alle 18,10 è ripresa alle 18,30.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magi-

strati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare e le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (981); Gargani: Nuove norme sui provvedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato »; Gargani: « Nuove norme sui pro-

cedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

BRUNO FRACCHIA. Ricordo che per la giornata di domani è prevista l'audizione, da parte dell'ufficio di presidenza della Commissione integrato dai rappresentanti dei gruppi, di rappresentanze delle associazioni delle magistrature amministrative, in relazione alle responsabilità disciplinari dei magistrati. Pertanto, ritengo opportuno che si proceda nella discussione di questo provvedimento domani, al termine dell'audizione di cui ho testé detto.

PRESIDENTE. Onorevole Fracchia, le rammento che l'audizione prevista per domani riguarda l'articolo 27 di questo provvedimento e che la Commissione è rimasta all'esame dell'articolo 16. Speravo pertanto che si potesse arrivare, in questa seduta, all'esame dell'articolo 26 prima di rinviare il seguito della discussione del provvedimento.

Vorrei riuscire a condurre a termine questa discussione, che mi sembra attenerci strettamente alla grossa questione in tema di giustizia, evocata dal Presidente della Repubblica nonché dal Parlamento e dalle forze politiche, di cui questa Commissione deve tenere conto.

Avevamo stabilito, in sede di ufficio di presidenza, di proseguire (all'occorrenza anche in seduta notturna) i nostri lavori. Chiedo agli onorevoli colleghi se ritengono di svolgere una seduta notturna a partire da questa sera o da domani.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Da domani sera. Potremmo intanto utilizzare la mezz'ora di tempo che abbiamo a disposizione per proseguire nella discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ricordo che c'è una richiesta del relatore Fumagalli Carulli di rinviare a domani il seguito della discussione.

Propongo a mia volta che domani si prosegua nei nostri lavori, anche a tarda ora, fino alla conclusione dell'iter del provvedimento.

BRUNO FRACCHIA. Penso che, dopo l'audizione già programmata, sia possibile concludere nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani, con l'impegno di pervenire alla conclusione dell'iter di questo e di altri provvedimenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 18,35.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 28 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO